



# COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

Provincia di Cuneo

Via Vittorio Veneto n. 59

c.a.p. 12024

[www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it](http://www.comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

[segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it](mailto:segreteria@comune.costiglolesaluzzo.cn.it)

PEC: [comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it](mailto:comune.costiglolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it)

sul sito sono disponibili gli indirizzi particolari per ogni ufficio

tel. 0175.230121

fax. 0175 239003

Prot. n. 0006716

Costigliole Saluzzo, 18/08/2022

**OGGETTO: Ordinanza n. 41 - REVOCA ORDINANZA NUMERO 40 DEL 16/08/2022 - DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA EROGATA AL CONSUMO POTABILE PREVIA BOLLITURA**

## IL SINDACO

**Richiamata** la precedente Ordinanza n. 40 del 16/08/2022 con la quale si disponeva per la popolazione abitante nel Comune di Costigliole Saluzzo, in via precauzionale e a salvaguardia della salute pubblica, di utilizzare l'acqua per scopi alimentari esclusivamente previa bollitura;

**Vista** la nota della ditta acda S.p.A. azienda cuneese dell'acqua ricevuta in data 18/08/2022 ns. prot. 6709/2022 con la quale si comunica che a seguito di interventi effettuati è stata ripristinata la corretta funzionalità dell'impianto di disinfezione, e di conseguenza le successive analisi effettuate sulle acque delle zone interessate dalla suddetta ordinanza evidenziano il rispetto di tutti i parametri microbiologici e chimici;

**Preso atto** dei risultati delle analisi effettuate dalla ditta acda S.P.A.;

**Visto** l'art. 50 comma 5 del T.U. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

## DISPONE LA REVOCA

Per i motivi espressi in premessa Dell'Ordinanza n. N. 40 del 16/08/2022 inerente l'obbligo di bollitura dell'acqua per scopi alimentari.

A norma dell'art. 3, comma 4, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., contro il presente provvedimento, in applicazione del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di 60 giorni. In alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporsi con le forme e nei termini di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i., entro il termine di 120 giorni.

**Il Sindaco**  
**Arch. Nasi Fabrizio Giacomo\***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa